

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

21 dicembre 1988  
ore 10.20

In nome del Popolo Italiano,  
visti gli articoli 482-483 C.P. ... il  
 Pretore di Rapallo **CONDANNA**

la camperista Geninatti Crich  
Brunella...

La condanna prevede il paga-  
mento di una contravvenzione e  
delle spese processuali ed inol-  
tre, essendo un procedimento

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GENOVA  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA N. 10/1986

Il sottoscritto T.V.(CP) Gianluigi DI BERARDINO, Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;

- CONSIDERATA la necessità di disciplinare il traffico marittimo del porto pubblico di IV classe di Rapallo, nonché le altre attività connesse con la navigazione, gli ormeggi delle imbarcazioni ivi stazionanti e l'uso e destinazione delle aree a terra prospicienti lo specchio acqueo e facenti comunque parte del comprensorio portuale quale pubblico demanio marittimo dello stato;
- VISTA l'agibilità provvisoria del complesso portuale concessa dal Genio Civile OO.MM. di Genova;
- VISTA la propria ordinanza n.31/1985 in data 4/6/1985;
- VISTI gli artt.17 - 30 - 62 - 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**ORDINA :**

- 6 -

Gli automezzi e motocicli posteggiati fuori degli spazi segnati saranno rimossi a cura del Comune di Rapallo e a spese dei proprietari. Non è consentito l'accesso e lo stazionamento in porto a pulman, crriere, roulotte e campera. La sosta negli spazi consentiti è riservata unicamente ad autovetture, motocicli e furgoni, questi ultimi di dimensioni non superiori allo spazio delimitato dalla segnaletica orizzontale prevista per le autovetture.

L'accesso al molo Boate è consentito ai soli automezzi interessati alle operazioni di alaggio e varo della gru e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima.

Il piano dei posteggi è raffigurato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e imprescindibile della presente ordinanza.

- Art.10 - I proprietari delle imbarcazioni o persone di loro fiducia devono essere sempre prontamente reperibili.
- Art.11 - L'ordinanza n.31/1985 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente è abrogata.
- Art.12 - I contravventori della presente ordinanza saranno puniti salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
- Art.13 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.....

Santa Margherita Ligure, 10 Maggio 1986.



IL COMANDANTE  
(CP) Gianluigi DI BERARDINO

Penale, la camperista avrà il **Certificato penale «macchiato»**.

La Camperista aveva solo parcheggiato per due ore il proprio camper (entro le delimitazioni poste a terra; vedi «In Camper», n. 4, pag. 11) nel parcheggio antistante il porto di Rapallo.

Con questa sentenza il Pretore dichiara legittima l'ordinanza della Capitaneria di Porto, ordinanza che consente il parcheggiare di una autovettura mentre lo vieta ai campers.

Appellarsi contro questa sentenza comporta notevoli spese che la camperista non può sostenere, pertanto è stato chiesto l'intervento di costruttori-allestitori. Abbiamo scritto una lettera ad ogni costruttore-allestitore invitandolo alla riunione che ci siamo permessi di fissare, viste le scadenze processuali, per le ore 21 del 16 gennaio 1989 a Barberino di Mugello (Firenze) nei locali del Ristorante Cosimo dei Medici sito a 200 mt. dall'uscita casello Autosole.

Se desideri poter parcheggiare, senza con ciò rischiare condanne penali, entra in azione! Comunica la tua disponibilità telefonando ai seguenti numeri (ore 20-21):

(0574) 29608 - (055) 490184 - (095) 331511 - (02) 235701

Un invito che ci auguriamo venga raccolto.

Pier Luigi Ciolli

